

Permessi Retribuiti: i tre giorni per motivi personali o familiari, devono essere sempre concessi?

 orizzontescuola.it/guida/permessi-retribuiti-tre-giorni-motivi-personali-o-familiari-devono-essere-sempre-concessi/

Riprendiamo interventi di Paolo Pizzo sui permessi retribuiti spettanti al personale delle scuola con contratto a tempo indeterminato e la questione sulla concessione dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

Riprendiamo interventi di Paolo Pizzo sui permessi retribuiti spettanti al personale delle scuola con contratto a tempo indeterminato e la questione sulla concessione dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

Nel corso di ciascun anno scolastico il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, ai seguenti permessi retribuiti:

- partecipazione a concorsi o esami: **8 giorni**, compresi gli eventuali giorni di viaggio necessari;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il primo grado (Parenti di 1° grado: genitori-figli / Parenti di 2° grado: nonni- fratelli-nipoti / Affini di 1° grado: suoceri-nuore-generi), di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: **3 giorni per ogni evento**, anche non continuativi;
- motivi personali o familiari: **3 giorni**, esauriti i quali il dipendente può utilizzare 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per l'Amministrazione (che può quindi -se necessario- nominare il supplente); le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione;
- matrimonio: **15 giorni consecutivi**, fruibili -a richiesta dell'interessato- da una settimana prima a due mesi dopo l'evento.

I permessi:

- non riducono le ferie;
- sono valutati nell'anzianità di servizio;
- danno diritto alla retribuzione intera, con esclusione dei compensi per le attività aggiuntive e dei compensi per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno festivo, di bilinguismo e trilinguismo.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

I TRE GIORNI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI, DEVONO ESSERE SEMPRE CONCESSI?

L'art. 15 comma 2 del CCNL comparto scuola recita quanto segue: *Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.*

L'intervento dell'ARAN in data 2 febbraio 2011 "...l'art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (...a domanda) del dipendente **documentata "anche mediante autocertificazione"**.

Quindi, considerata la previsione contrattuale **generica ed ampia di "motivi personali o familiari"** e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da **"autocertificazione"**, a parere

dell'Agenzia, **esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico** il quale, nell'ambito della propria fruizione – ai sensi dell'art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell'area V della dirigenza e ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell'istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.

Inoltre, considerato che:

- Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
- Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un'elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
- Diverse sentenze dei tribunali e l'ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.

Pertanto, l'“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest'ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.